

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 95 DEL 20/06/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/06/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigenti -

Dalla Residenza Municipale, li 21/06/2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN CASO DI DECORSO DEL TERMINE QUINQUENNALE PER LA PERENZIONE DEI RICORSI AI SENSI DELL'ART. 82 CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO E PER LA RICHIESTA DI PARERI LEGALI IN FORMA SCRITTA ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

L'anno duemiladodici, il giorno venti, del mese di giugno, alle ore 09:30 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2012 al 11/07/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	G

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Galvani è assente giustificato.

E' altresì presente l'Avv. Berti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 114 (proponente: Sindaco Cecchini) predisposta in data 18/06/2012 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/06/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;

b) - Parere non necessario in quanto mero atto di indirizzo per la Regolarità Contabile espresso in data 19/06/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 114

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 114 DEL 18/06/2012

ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN CASO DI DECORSO DEL TERMINE QUINQUENNALE PER LA PERENZIONE DEI RICORSI AI SENSI DELL'ART. 82 CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO E PER LA RICHIESTA DI PARERI LEGALI IN FORMA SCRITTA ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che così dispone: *Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali: "1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento. 2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto."*;

Visto l'art. 83 CPA (*Effetti della perenzione*): *"La perenzione opera di diritto e puo' essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio."*;

Ritenuto opportuno fornire una linea di indirizzo, rivolta in particolare all'Ufficio Avvocatura Pubblica di questo Comune, per la gestione dei procedimenti giudiziari davanti al Giudice Amministrativo

nel caso in cui sia decorso il termine quinquennale per la perenzione dei ricorsi ai sensi dell'art. 82 codice processo amministrativo;

Ritenuto che detto indirizzo debba garantire da una parte la necessità di consentire alla Giunta comunale, quale organo competente in materia, di decidere in merito alla prosecuzione o meno della controversia giudiziaria e dall'altra l'esigenza di semplificare e snellire l'iter procedimentale con cui si giunge alla suddetta decisione;

Considerato che in tutti i casi in cui l'Amministrazione comunale è esclusivamente parte resistente, sia in giudizi impugnatori che in quelli risarcitori, l'estinzione del processo produce il consolidamento degli effetti degli atti impugnati e la rinuncia all'azione risarcitoria;

Ritenuto, pertanto, che nei predetti casi non sussista alcun interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio, se non quello di chiedere ed ottenere la condanna della parte ricorrente alle spese di lite;

Considerato, peraltro, che la prassi ancora oggi più diffusa nell'ambito del processo amministrativo è quella di disporre la compensazione delle spese di lite e che l'opportunità di scongiurare il rischio di soccombenza nel giudizio certamente prevale sull'aspettativa di ottenere la condanna della controparte alla spese di lite, fatti salvi casi particolari rimessi ad una motivata segnalazione da parte dell'Avvocatura;

Ritenuto pertanto di stabilire il seguente iter procedimentale per decidere in merito alla prosecuzione o meno della controversia giudiziaria:

A) in tutti i casi in cui il Comune è parte ricorrente, sia in via principale, sia mediante domande riconvenzionali, la decisione in merito alla presentazione o meno dell'istanza di fissazione dell'udienza viene assunta dalla Giunta comunale con apposita deliberazione;

B) nei casi in cui il Comune è esclusivamente parte resistente, l'Avvocato patrocinatore informa in tempo utile la Giunta comunale dell'avvenuta ricezione dell'avviso ex art. 82 CPA mediante una relazione-proposta in cui illustra sinteticamente l'oggetto del contendere ed esprime una valutazione di massima sull'interesse dell'Ente alla prosecuzione o meno del giudizio, anche alla luce del parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio cui afferisce la controversia; nel caso in cui l'Avvocatura proponga di non proseguire il giudizio e la Giunta non disponga diversamente mediante apposita Deliberazione da adottarsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvocato, questi è tacitamente autorizzato a porre in essere l'attività processuale conseguente alla sua proposta; nel caso in cui l'Avvocatura proponga, tenuto conto della particolarità del caso, di proseguire il giudizio, la decisione è assunta dalla Giunta comunale

mediante apposita Deliberazione da adottarsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvocato;

VISTA la Convenzione per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

VISTO, in particolare, l'art. 10 della Convenzione che prevede, tra le attività ed i compiti dell'Ufficio unico di Avvocatura, la redazione di pareri legali scritti per questioni che importino informativa o studio particolare;

VISTO l'art. 12, comma 3, della Convenzione, che stabilisce che *“Gli incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale scritta sono conferiti agli avvocati facenti parte dell'Ufficio unico secondo le norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e da ogni altra fonte normativa interna ai singoli Enti convenzionati”*;

RITENUTO necessario, per esigenze di razionalizzazione delle procedure, disciplinare le modalità di richiesta dei pareri legali in forma scritta all'Ufficio di Avvocatura, nel modo seguente:

- a) quando il parere legale è richiesto nel contesto di un procedimento sul quale hanno competenza a deliberare la Giunta o il Consiglio comunale, la richiesta è sottoscritta dal Sindaco, anche su proposta del Dirigente o funzionario competente a rilasciare il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- b) quando il parere legale è richiesto nel contesto di un procedimento sul quale provvede il Dirigente, la richiesta è sottoscritta da quest'ultimo ed è inviata per conoscenza al Sindaco;
- c) la richiesta di parere è sempre corredata di una sintetica relazione in cui vengono individuate le specifiche problematiche giuridiche e questioni di diritto da sottoporre alla valutazione dell'Avvocatura;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di approvare i seguenti indirizzi per la gestione dei procedimenti giudiziari davanti al Giudice amministrativo in caso di decorso del termine quinquennale per la perenzione dei ricorsi ai sensi dell'art. 82 codice processo amministrativo:

A) in tutti i casi in cui il Comune è parte ricorrente, sia in via principale, sia mediante domande riconvenzionali, la decisione in merito alla presentazione o meno dell'istanza di fissazione dell'udienza viene assunta dalla Giunta comunale con apposita

deliberazione;

B) nei casi in cui il Comune è esclusivamente parte resistente, l'Avvocato patrocinatore informa in tempo utile la Giunta comunale dell'avvenuta ricezione dell'avviso ex art. 82 CPA mediante una relazione-proposta in cui illustra sinteticamente l'oggetto del contendere ed esprime una valutazione di massima sull'interesse dell'Ente alla prosecuzione o meno del giudizio, anche alla luce del parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio cui afferisce la controversia; nel caso in cui l'Avvocatura proponga di non proseguire il giudizio e la Giunta non disponga diversamente mediante apposita Deliberazione da adottarsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvocato, questi è tacitamente autorizzato a porre in essere l'attività processuale conseguente alla sua proposta; nel caso in cui l'Avvocatura proponga, tenuto conto della particolarità del caso, di proseguire il giudizio, la decisione è assunta dalla Giunta comunale mediante apposita Deliberazione da adottarsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvocato;

2) di approvare i seguenti indirizzi per la richiesta di pareri legali in forma scritta all'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica:

a) quando il parere legale è richiesto nel contesto di un procedimento sul quale hanno competenza a deliberare la Giunta o il Consiglio comunale, la richiesta è sottoscritta dal Sindaco, anche su proposta del Dirigente o funzionario competente a rilasciare il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

b) quando il parere legale è richiesto nel contesto di un procedimento sul quale provvede il Dirigente, la richiesta è sottoscritta da quest'ultimo ed è inviata per conoscenza al Sindaco;

c) la richiesta di parere è sempre corredata di una sintetica relazione in cui vengono individuate le specifiche problematiche giuridiche e questioni di diritto da sottoporre alla valutazione dell'Avvocatura;

3) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed a tutti i Dirigenti;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....

.....